

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FONTANAFREDDA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART. 1 - PREMESSA

1. Con il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 è in vigore il nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria che enuncia i diritti e i doveri a cui gli studenti devono uniformare il loro comportamento.
2. Il presente Regolamento recepisce i contenuti delle disposizioni nazionali e del Regolamento di Istituto e detta le norme disciplinari sia per gli studenti della scuola secondaria sia per gli alunni della scuola primaria.
3. Il mancato rispetto delle norme comportamentali comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del singolo docente.
4. La violazione delle norme disciplinari di cui all'art. 3 comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del Dirigente scolastico o degli Organi collegiali preposti.
5. Il Dirigente scolastico può incaricare un docente delegato ad emettere le sanzioni di sua competenza.
6. La responsabilità disciplinare è personale.
7. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
8. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno.
9. Non può essere oggetto di sanzione disciplinare la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
10. I provvedimenti e le sanzioni disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento.

ART. 2 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari vengono adottati dal singolo insegnante per inosservanza dei doveri scolastici, per negligenza abituale, per disturbo dell'attività didattica, per assenze prolungate o ingiustificate.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Considerato il valore educativo dell'azione disciplinare, si prevedono le seguenti misure:
 - a) richiamo verbale
 - b) richiamo scritto sul quaderno o sul diario personale
 - c) richiamo scritto sul libretto personale
 - d) richiamo scritto sul libretto personale e sul registro di classe
 - e) allontanamento temporaneo dalla lezione ed affidamento ad altro docente in servizio.
4. Tali misure non costituiscono sanzioni e non prevedono punizioni o risarcimenti, ma influiscono sul giudizio relativo al comportamento.
5. In caso di recidiva, il Dirigente scolastico avvierà la procedura per violazione disciplinare di cui al successivo art. 3.
6. Gli atti scorretti compiuti durante il tragitto casa-scuola con lo scuolabus saranno segnalati alla famiglia e al gestore del servizio trasporti.

ART. 3 - VIOLAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

1. Una violazione disciplinare comporta il rinvio al Dirigente scolastico.
2. Le sanzioni disciplinari sono di competenza del Dirigente scolastico o, in caso di sospensione dalle lezioni, del Consiglio di classe/interclasse o del Consiglio di Istituto.
3. Le sanzioni disciplinari si ispirano a principi di equità, gradualità e proporzionalità.
4. Ad ogni mancanza disciplinare corrisponde una sanzione disciplinare come di seguito riportato.

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO DELIBERANTE
<p>LETTERA A)</p> <p>1) Recidiva nel comportamento o nell'atteggiamento per cui l'insegnante ha già adottato gli opportuni provvedimenti disciplinari.</p> <p>2) Comportamento o atteggiamento scorretto e non consoni ai principi cui si ispira l'attività formativa della scuola. Rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli atti contrari al galateo e alla buona educazione • le espressioni rozze e i gesti volgari; • le imprecazioni; • gli atti di scherno o di derisione nei confronti dei compagni; • i dispetti e gli scherzi che non rivestono un carattere puramente ludico; • l'uso improprio di oggetti, strumenti o materiali; • gli atti che turbano e ostacolano il normale svolgimento della vita scolastica; • la mancanza di rispetto nei confronti di chi opera nella scuola; • il deterioramento del libretto personale. 	<p>Ammonizione ufficiale comunicata alla famiglia e inserita nel fascicolo personale dell'alunno</p>	<p>Dirigente scolastico</p>
<p>LETTERA B)</p> <p>1) Recidiva specifica per mancanze già sanzionate con l'ammonizione ufficiale da parte del Dirigente scolastico.</p> <p>2) Comportamento o atteggiamento intenzionale che comporta violenza fisica o verbale o implica una grave trasgressione ai principi della convivenza civile.</p>	<p>Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni con informazione alla famiglia e registrazione agli atti della scuola</p>	<p>Consiglio di classe /interclasse – solo docenti</p>

<p>Rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i colpi inferti con qualsiasi mezzo allo scopo di far male a qualcuno; • le azioni aggressive e di sopraffazione esercitate con mezzi fisici o psicologici; • le prepotenze, le estorsioni e le minacce nei confronti di compagni più deboli; • le gravi provocazioni e le reazioni violente; • gli insulti e le offese alla onorabilità delle persone; • la diffusione di immagini contrarie al senso del pudore o lesive della dignità delle persone; • le bestemmie proferite consapevolmente e deliberatamente; • gli atti volontari che procurano un danno materiale o morale alle persone; • gli atti intenzionali che procurano un danno all'edificio scolastico, agli arredi, alle attrezzature ed in genere al patrimonio della scuola; • la manomissione o l'appropriazione indebita di cose altrui; • gli atti comunque pericolosi per l'incolumità propria o altrui; • la deliberata contraffazione o distruzione del libretto personale o di altro documento ufficiale. 		
<p>LETTERA C)</p> <p>1) Recidiva specifica per mancanze già sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di cinque giorni.</p> <p>2) Atto che rivesta grave pericolosità sociale.</p>	<p>Sospensione dalle lezioni da sei a quindici giorni con informazione alla famiglia e registrazione agli atti della scuola In caso di atto socialmente pericoloso segnalazione ai Servizi sociali</p>	<p>Consiglio di classe – con la presenza della componente genitori</p>

LETTERA D)	Sospensione dalle lezioni da	Consiglio di Istituto
1) Recidiva specifica per mancanze già sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni. 2) Atto che costituisce reato che preveda l'obbligo di denuncia al Tribunale per i minorenni.	quindici giorni fino al termine dell'anno scolastico con informazione alla famiglia e registrazione agli atti della scuola In caso di reato segnalazione al Tribunale per i minorenni	

5. Le sanzioni disciplinari di cui sopra possono essere sostituite o accompagnate dai seguenti provvedimenti:
 - a) divieto di partecipazione a momenti ludico-ricreativi assieme alla classe;
 - b) divieto di partecipazione a visite di istruzione, uscite e gite scolastiche;
 - c) obbligo di partecipazione ad attività educative utili alla comunità scolastica;
 - d) allontanamento temporaneo dalla classe ed inserimento in altra classe del medesimo plesso scolastico;
 - e) ritiro momentaneo da parte dell'insegnante di oggetti o materiali impropri, del telefono cellulare o altri strumenti audiovisivi o informatici, e successiva riconsegna direttamente ad un genitore;
 - f) obbligo di risarcimento del danno nel caso di perdite materiali provocate con dolo al patrimonio della scuola o a terze persone.
6. Nella scuola primaria, la sospensione dalle lezioni potrà essere comminata solo in casi eccezionali: in ogni caso dovrà essere concordata con la famiglia e non potrà superare un giorno di lezione.
7. Nel comminare le sanzioni saranno considerate quali attenuanti l'assenza di precedenti, la collaborazione, la particolare situazione di disagio dello studente.
8. Nella scelta delle sanzioni saranno tenute in considerazione le seguenti condizioni aggravanti: la recidiva generica, la pericolosità, il dolo.
9. La prevalenza di condizioni attenuanti o aggravanti potranno comportare la diminuzione o l'aumento di un livello della sanzione disciplinare prevista.
10. La recidiva specifica nel corso dello stesso anno scolastico comporta sempre il passaggio ad una sanzione più grave.

ART. 4 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare prevede:
 - a) rilevazione della mancanza disciplinare;
 - b) rinvio al Dirigente scolastico per eventuale sanzione disciplinare;
 - c) contestazione dell'addebito, dopo aver sentito l'interessato ed aver individuato le responsabilità;
 - d) convocazione dell'Organo collegiale preposto qualora il Capo di istituto ritenga che la gravità della mancanza possa comportare un intervento di sospensione dalle lezioni;
 - e) irrogazione della sanzione disciplinare;
 - f) comunicazione all'interessato e alla famiglia della sanzione irrogata.
2. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere precedute da una fase istruttoria durante la quale lo studente può presentare le sue considerazioni a difesa.
3. Le sanzioni disciplinari che comportano una sospensione dalle lezioni ed il conseguente allontanamento dalla scuola sono inflitte da un Organo collegiale riunito in seduta straordinaria.
4. La riunione del Consiglio é valida con la presenza della metà più uno dei componenti l'Organo collegiale.
5. Alla riunione non possono partecipare i genitori degli alunni comunque parte in causa nell'evento preso in esame.

6. In presenza di reati o di fatti particolarmente gravi che potrebbero avere implicazioni non solo di carattere disciplinare interno, la scuola provvederà ad informare le autorità e le istituzioni competenti.

ART. 5 – IMPUGNAZIONI

1. Tra la mancanza commessa e l'irrogazione della sanzione non deve intercorrere un tempo eccessivamente lungo per non vanificare l'efficacia educativa dell'intervento.
2. In caso di comportamenti particolarmente gravi o pericolosi il Consiglio di classe/interclasse o il Consiglio di Istituto possono deliberare la immediata esecutività della sanzione disciplinare.
3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno o all'Ufficio scolastico provinciale, entro i termini previsti, ai sensi dell'art. 5) del D.P.R. citato in premessa.
4. In presenza di ricorso la sanzione disciplinare verrà sospesa in attesa della decisione definitiva.
5. Qualora il ricorso venga accolto dopo che la sanzione sia già stata scontata, si dovranno prevedere adeguate forme di risarcimento morale a favore dello studente.
6. L'Organo di garanzia interno è costituito dalla Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto.
7. I membri della Giunta esecutiva eventualmente presenti nell'Organo di primo grado devono esprimere il proprio voto solo in caso di ricorso.
8. L'Organo di garanzia si riunisce entro due giorni dalla richiesta del ricorrente.
9. L'Organo di garanzia delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
10. L'Organo di garanzia può essere chiamato a decidere anche su eventuali conflitti in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Regolamento.
11. La decisione dell'Organo di garanzia è inappellabile.